1. La nuova gestione degli steward negli impianti sportivi

Il Ministero dell'Interno, con Decreto del 13 agosto 2019, di modifica del Decreto 8 agosto 2007, ha modificato l'organizzazione, l'utilizzo e la gestione del servizio degli steward negli impianti sportivi.

Nello specifico, il provvedimento in specie definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi.
Vengono poi stabilite le modalità di collaborazione del personale di cui sopra con le forze dell'ordine.
Il Ministero dell'Interno infine individua i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati agli steward, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia.

In merito agli aspetti di natura lavoristica, il Decreto in commento chiarisce che per lo svolgimento dei servizi in esame le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere:

- a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente,
- a prestazioni di lavoro occasionale, ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017).

Il contenuto del provvedimento de quo si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla formazione del reddito di un membro del consiglio di amministrazione di una società

Phoca PDF

In base all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra l’altro, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Nel disciplinare le modalità di determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il successivo art. 51 sancisce il principio dell’ onnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.
Rientrano, pertanto, tra gli emolumenti in natura anche le azioni offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti che costituiscono, in genere, redditi imponibili.

Sulla scorta di tale assunto, l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello del 26 agosto 2019, n. 347, ha precisato che l’assegnazione delle azioni, a seguito di aumento di capitale, ai consiglieri di amministrazione di una società, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con la conseguenza che l’azienda dovrà applicare la ritenuta d’acconto ex art. 24, D.P.R. n. 600/1973.
Il provvedimento in commento, infine, ribadisce che il valore normale delle azioni è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. Pertanto, se il valore normale delle azioni sottoscritte risulta maggiore del prezzo di sottoscrizione corrisposto ai consiglieri di amministrazione, la differenza rileverà nei confronti di questi ultimi, ognuno per la parte a lui riferibile, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, precisato che anche se uno dei consiglieri ha la residenza nel Regno Unito, l’eventuale differenza tra il valore normale e il prezzo di sottoscrizione sarà fiscalmente rilevante in Italia, ex art. 23, comma 2, lett. b), TUIR.

3. Obblighi contributivi ed adempimenti informativi a carico delle imprese operanti nel settore dei “call center“

L’INPS, con Messaggio n. 3058/2019, ha fornito i primi chiarimenti in merito agli obblighi contributivi ed agli adempimenti informativi a carico delle imprese

ammesse al trattamento di sostegno al reddito.
Com'è noto, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento, un contributo addizionale ex art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell'ambito del quinquennio mobile.

Al riguardo, l'Istituto ha precisato che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.

Invece, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Per ciò che concerne, poi, il TFR, l'INPS ha ricordato che le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Pertanto, le aziende tenute all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, ex art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015.

4. In Gazzetta la Carta della famiglia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 27 giugno 2019 del Dipartimento per le politiche della famiglia che detta i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia per il triennio 2019-2021.

Nello specifico:

Phoca PDF

- tale misura è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi Ue, regolarmente residenti in Italia, con almeno tre figli (anche adottivi) conviventi di età non superiore a 26 anni;
- il possesso della Carta consente di accedere a sconti sull'acquisto di beni o servizi, oppure a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti (pubblici o privati) che intendano contribuire all'iniziativa;
- in ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al 5 per cento del prezzo offerto al pubblico;
- la Carta - utilizzabile soltanto dai componenti del nucleo familiare - dev'essere emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia attraverso un'apposita piattaforma digitale.

5. Dall'INPS una nuova funzionalità per richiedere un solo appuntamento riguardante tematiche eterogenee

L’INPS, con Messaggio del 9 agosto 2019, n. 3053, ha integrato la funzionalità di prenotazione degli appuntamenti per mezzo del Cassetto Artigiani e Commercianti, con la possibilità di richiedere un unico appuntamento, afferente a più tematiche.

L'Istituto, con il provvedimento de quo, ha precisato che grazie al cd. "appuntamento ad oggetto misto", l'utente potrà gestire tutti i ticket riguardanti la medesima posizione previdenziale, attraverso la sezione Comunicazione bidirezionale del Cassetto.

6. Nuove modalità di presentazione della domanda di ANF

A decorrere dal 1° aprile 2019, ex Circolare INPS n. 45/2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con Messaggio n. 1777/2019, l'INPS ha poi fornito le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens, in particolare per la valorizzazione dei campi del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.,

Con ulteriore Messaggio n. 2815/2019, inoltre, l'Istituto ha comunicato che l'introduzione delle suddette novità fosse rinviata alla denuncia contributiva di competenza del mese settembre 2019 (rimanendo, dunque, inalterata fino a quella data la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib>).

Con il Messaggio del 26 agosto 2019, n. 3119 - ha precisato che, in seguito del rinvio dell'obbligatorietà della compilazione della nuova sezione del flusso UniEmens <InfoAggCausaliContrib>, fino a quando quest'ultima non sarà resa obbligatoria, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore ad € 3.000 secondo quanto previsto dal Messaggio n. 4283/2017.

In data 28 agosto 2019, infine, l'INPS - con Messaggio n. 3134/2019 (ad integrazione del Messaggio n. 3119/2019) - ha comunicato che, per venire incontro alle ulteriori esigenze rappresentate dalle aziende e dai loro intermediari, il limite di € 3.000 per la regolarizzazione degli arretrati ANF, oltre il quale è necessario trasmettere flussi di regolarizzazione, è stato elevato - per la sola competenza di luglio 2019 - ad € 20.000.

7. Riconoscimento del beneficio ai lavoratori esposti all'amianto: i chiarimenti operativi dell'INPS

L'INPS - con Circolare del 19 agosto 2019, n. 119 - ha fornito alcune indicazioni operative per il riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori soggetti ad esposizione all'amianto che, a decorrere dall'anno 2018, è esteso anche ai dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore della produzione all'interno degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

Il beneficio - ex art. 1, comma 247, legge n. 205/2017 - consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:

- fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
- successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.
  Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.

Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio sopra indicato, gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.

In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare - nella sezione "Dichiarazioni", sotto "Richieste aggiuntive", "Richieste particolari agevolazioni di legge" - la seguente tipologia di beneficio:

- "L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n. 247/2017)".

8. Principali scadenze

Phoca PDF

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16/09/2019	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	INPS	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
Lunedì 16/09/2019	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	IRPEF	Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 16/09/2019	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Phoca PDF

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.		
Lunedì 16/09/2019	INPGI	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM
Lunedì 16/09/2019	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM
Lunedì 16/09/2019	INAIL	Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2020	Datori di lavoro	Presentazione istanza
Lunedì 16/09/2019	INPS	Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato	Aziende agricole	Modello F 24 on line
Venerdì 20/09/2019	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Mercoledì 25/09/2019	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Lunedì 30/09/2019	Mod.730	Comunicazione al sostituto d'imposta di voler ridurre l'importo della seconda o unica rata IRPEF oppure di non voler effettuare il pagamento della seconda o unica rata IRPEF	Lavoratori dipendenti	Presentazione
Lunedì 30/09/2019	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Lunedì	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica

Phoca PDF

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
30/09/2019				
Lunedì 30/09/2019	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser

Phoca PDF